

Codice A1813A

D.D. 1 agosto 2017, n. 2476

**R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 42/2017 relativa alla realizzazione di opere di consolidamento spondale sul torrente Dora di Melezet, in localita' Campo Principe. Richiedente: Comune di Bardonecchia (TO).**

In data 02/11/2016 con nota prot. n. 17506 (pervenuta in data 07/11/2016 prot. n. 47098/A1813A) il Comune di Bardonecchia (TO) ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di opere di consolidamento spondale sul **torrente Dora di Melezet**, in località Campo Principe.

I principali interventi previsti sono i seguenti:

- smontaggio, in sponda sinistra, della difesa esistente in massi in parte franata all'interno dell'alveo e demolizione del dado di fondazione in massi e calcestruzzo;
- realizzazione, sempre in sponda sinistra, di una nuova difesa in massi a doppio strato, consistente in uno strato interno in massi intasati con calcestruzzo ed in un secondo strato esterno in massi sciolti recuperati dalla scogliera oggetto di smontaggio; la nuova difesa avrà una lunghezza di circa 58,00 m ed un'altezza, per la parte in elevazione, variabile tra 5,00 m e 5,70 m;
- esecuzione di n. 5 soglie sul fondo alveo, in corrispondenza della suddetta difesa in progetto, tramite uno strato di base in massi intasati con cls ed uno più superficiale in massi sciolti trattenuti da profilati in acciaio disposti a quinconce; n. 4 di tali soglie avranno una larghezza pari a 2,00 m mentre la soglia posta più a valle avrà una larghezza di 4,00 m; ancora a valle di quest'ultima sarà realizzata una platea in massi sciolti delle dimensioni medie in pianta pari a 6,20 m x 8,40 m circa;
- riasfaltatura del tratto stradale situato in prossimità del coronamento della nuova difesa.

Considerata la tipologia e la funzione delle opere in progetto, si ritiene che sussistano i requisiti per la loro esclusione dalle procedure di valutazione d'impatto ambientale ai sensi della L.R. n. 40/1998.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dall'Ing. Bartolomeo Visconti e dal Dott. Geol. Mauro Castelletto, costituiti, in particolare, dalla *relazione tecnico-illustrativa*, dalla *relazione idraulica*, dalla *relazione geologica*, dalla *relazione geotecnica e di dimensionamento delle strutture*, dalla *documentazione fotografica* e da n. 3 tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Bardonecchia, con D.G.C. n. 91 del 29/09/2016, ha approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Bardonecchia (TO), ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il progetto esecutivo dovrà contenere i calcoli di verifica della stabilità dell'opera di difesa nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinta del terreno, sovraccarichi accidentali e permanenti, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, azione sismica, ecc.);
3. i piani di appoggio della struttura di fondazione della scogliera, delle soglie e della platea dovranno essere posti a quote comunque inferiori di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo sistemato nelle sezioni trasversali interessate;
4. la scogliera dovrà essere idoneamente raccordata a monte ed a valle con le difese spondali esistenti;
5. il paramento esterno dell'opera di difesa dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;
6. i massi costituenti la scogliera, le soglie e la platea dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall'alveo di corsi d'acqua, ma provenire da cava (ad esclusione di quelli recuperati dalla scogliera oggetto di smontaggio); essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume non inferiore a 0,30 mc e peso superiore a 8,0 kN;

7. il materiale litoide demaniale proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi;
8. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
10. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
11. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
12. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
13. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi. Per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, dovrà essere acquisita la relativa autorizzazione da parte del competente Servizio della Città Metropolitana di Torino.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
(Arch. Adriano BELLONE)